

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIUSEPPE GIANNI, COZZI, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DI GIANDOMENICO, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, MEREU, NARO, ROMANO, TANZILLI, VOLONTÈ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul risanamento della zona industriale di Priolo

Presentata il 4 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da oltre dieci anni l'area di Priolo-Melilli-Augusta-Floridia-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta area ad alto rischio ambientale.

Per la suddetta zona è stato formulato un piano di risanamento ambientale, approvato dalla regione siciliana nel 1994 e finanziato anche dal Governo con una prima *tranche* di cento miliardi di lire, piano che tuttavia non è mai stato avviato.

Con l'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la competenza sulla disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale è stata trasferita alle regioni. Il Ministero dell'ambiente ha quindi provveduto al completo trasferimento delle risorse previste dal piano di risanamento alla regione siciliana, nel complessivo limite di 100 miliardi di lire.

A causa del mancato avvio del piano da parte della regione, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 3072 del 21 luglio 2000 è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di risanamento dell'area di Priolo il prefetto della provincia di Siracusa che dispone di risorse su apposita contabilità speciale di Stato intestata al prefetto medesimo. Tale ordinanza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004.

Non essendo ancora stato attuato il piano di risanamento programmato, a causa dell'attività svolta nell'area industriale di Priolo, l'ambiente continua ad essere inquinato con grave nocimento per la salute di coloro che vi risiedono e vi lavorano.

Infatti, nei comuni del triangolo industriale Priolo-Augusta-Melilli si è registrata un'alta percentuale di malformazioni congenite e mortalità per tumori, nonché di patologie legate alla presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua dei

medesimi comuni. Già negli anni ottanta fu aperto un processo per inquinamento atmosferico della zona e fu dimostrato che la mortalità per cancro nel triangolo industriale era di gran lunga superiore alla media nazionale e che la percentuale dei nati malformati in quell'area era di gran lunga superiore alla soglia di allarme stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Recentemente si è diffusa la notizia di un disimpegno di importanti gruppi (ENI e ENICHEM) presenti nella zona industriale, con conseguente abbandono del settore chimico su cui si fonda il polo di Priolo e grave ricaduta sui livelli occupazionali. Tuttavia, piuttosto che rischiare la chiusura degli impianti e la perdita di migliaia di posti di lavoro, è preferibile avviare al più presto i necessari interventi di bonifica e di riconversione degli impianti con nuove tecnologie compatibili con il rispetto dell'ambiente e la salute della popolazione.

Il risanamento dell'area di Priolo consentirebbe quindi la salvaguardia dei livelli occupazionali, la protezione del territorio e la tutela dell'incolumità di tutti coloro che risiedono o che lavorano in quell'area.

La riqualificazione del polo chimico è, inoltre, un fattore importante per il rilancio industriale della provincia di Siracusa, nonché per lo sviluppo economico dell'intera regione siciliana.

Al fine di accelerare questi interventi di bonifica e riconversione industriale, la presente proposta di legge intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul risanamento della zona industriale di Priolo, con il compito di acquisire tutti

gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'area interessata, di accertare l'adeguatezza e lo stato di attuazione del piano di risanamento programmato, di verificare i risultati delle politiche e dei provvedimenti adottati fino alla data di istituzione della Commissione, di accertare eventuali inadempienze, abusi, irregolarità, violazioni di legge da parte di soggetti pubblici e privati interessati al risanamento, di verificare l'impatto sul territorio circostante, di analizzare e valutare i rischi a cui è esposta la popolazione residente, o che esercita la sua attività, nelle vicinanze della zona industriale, di individuare le misure atte al miglioramento della qualità ambientale e territoriale, nonché alla difesa della salute e dell'incolumità collettiva.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e ne specifica i compiti. L'articolo 2 stabilisce la durata dei lavori della Commissione, che devono essere conclusi entro sei mesi dall'insediamento. L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione e l'articolo 4 i suoi poteri. Con l'articolo 5 sono dettate norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento della Commissione. L'articolo 6 prevede l'obbligo del rispetto della segretezza che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori, qualora la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta o decida di assoggettare i documenti a vincoli di segretezza. L'articolo 7 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di svolgere una indagine sul risanamento della zona industriale di Priolo.

2. È compito della Commissione:

a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione della zona industriale di Priolo;

b) accertare l'adeguatezza e l'efficacia del piano di risanamento programmato, nonché il suo stato di realizzazione ed attuazione;

c) verificare i risultati delle politiche e dei provvedimenti adottati fino alla data di istituzione della Commissione;

d) accertare eventuali inadempienze, abusi, irregolarità, violazioni di legge da parte di soggetti pubblici e privati interessati al risanamento;

e) verificare gli effetti diretti e indiretti sul territorio circostante connessi all'attività della zona industriale;

f) analizzare e valutare i rischi a cui è esposta la popolazione residente o che esercita la sua attività nelle vicinanze della zona industriale;

g) individuare le misure atte al miglioramento della qualità ambientale e territoriale, nonché alla difesa della salute e dell'incolumità collettiva;

h) proporre indirizzi legislativi ed amministrativi ritenuti opportuni per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa degli organi dello Stato e degli enti territoriali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

ART. 2.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di una relazione sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e con la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

ART. 3.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Nella prima seduta la Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge nel suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

(Poteri).

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.

ART. 5.

(Organizzazione e funzionamento).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Com-

missione stessa, a maggioranza dei suoi componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti e di esperti che ritenga necessari.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione si avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo quanto disposto al comma 6.

6. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 6.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti, documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, i componenti della Commissione medesima, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0042310